

REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/74 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 1974
relativo alla gara per una fornitura di burro a Malta a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 530/74 del Consiglio, del 4 marzo 1974, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed a taluni organismi internazionali⁽³⁾, prevede fra l'altro che siano messe a disposizione di Malta 150 tonnellate di burro fabbricato con burro detenuto dagli organismi d'intervento; che Malta ha chiesto la consegna di 120 tonnellate di burro; che le spese per tale fornitura devono essere oggetto di una gara conformemente al regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di burro a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in fase di sviluppo⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1365/74 richiede tuttavia alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le condizioni di consegna del burro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in gara, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/74, la fabbrica-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1974.

zione e la consegna fas porto comunitario di 120 tonnellate di burro, destinate a Malta.

2. La merce deve essere consegnata fas a un porto mediterraneo della Comunità accessibile alle navi di alto mare.

Articolo 2

Il burro destinato alla fabbricazione del burro viene prelevato presso l'organismo d'intervento francese.

Articolo 3

1. Il burro è confezionato in scatole metalliche di 20 kg.

2. La menzione di cui al punto II 3 b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1365/74 che deve figurare sull'imballaggio è redatta nel modo seguente:

« Don de la Communauté économique européenne à Malte ».

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte scade il 10 settembre 1974, alle ore 12.

2. La consegna avrà luogo a una data fissata dall'organismo d'intervento interessato o comunque posteriore al 14 e anteriore al 31 ottobre 1974.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1974, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 10. 6. 1974, pag. 46.